



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 settembre 2009  
(OR. en)**

**13540/09**

**PECHE 227**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: [21 settembre 2009](#)

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche vive

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 485 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.9.2009  
COM(2009) 485 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la  
conservazione delle risorse marine antartiche vive**

## **RELAZIONE**

A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, le posizioni da adottare a nome della Comunità nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca quando queste devono prendere decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, devono essere decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Tenuto conto di quest'obbligo, e facendo seguito a decisioni analoghe del Consiglio nonché a proposte analoghe della Commissione europea relative ad altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, la Commissione europea propone la presente decisione per determinare la posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche vive. Per motivi di coerenza, la presente proposta segue la stessa impostazione adottata per le altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

### **relativa alla posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche vive**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 32, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002<sup>1</sup> prevede che la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Esso dispone inoltre che la Comunità debba mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sforzarsi di contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell'ambito di un'industria della pesca e dell'acquacoltura competitiva ed economicamente redditizia, garantendo eque condizioni di vita a chi da essa dipende e tenendo conto degli interessi dei consumatori.
- (2) La Comunità europea, nonché il Belgio, la Bulgaria, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito, sono parti contraenti della convenzione del 1982 sulla conservazione delle risorse marine antartiche vive. La convenzione ha istituito una Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche vive (CCAMLR) che, sulla base di dati scientifici, adotta secondo il caso misure per la gestione delle risorse marine vive nella zona di cui è responsabile. Tali misure sono destinate a garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse marine antartiche vive.
- (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, la posizione della Comunità nell'ambito di organismi istituiti da accordi regionali di pesca che devono adottare decisioni che hanno effetti giuridici (ma che non modificano il quadro istituzionale degli accordi in questione) deve essere adottata a maggioranza qualificata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione,

---

<sup>1</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

DECIDE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome della Comunità nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche vive quando quest'ultima deve prendere decisioni che hanno effetti giuridici figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La posizione della Commissione definita nell'allegato della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche vive del 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **ALLEGATO**

### **Posizione della Comunità nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse marine antartiche vive**

#### **1. PRINCIPI**

Nell'ambito della CCAMLR, la Comunità europea:

- a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Comunità nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare tramite l'approccio precauzionale, per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dalla CCAMLR, per favorire l'attuazione progressiva di un approccio alla gestione della pesca fondato sugli ecosistemi e per ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché tramite la promozione di un settore della pesca comunitario economicamente redditizio e competitivo, garantendo condizioni di vita eque a chi dipende dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure della CCAMLR siano conformi agli obiettivi della convenzione per la conservazione delle risorse marine antartiche vive;
- c) provvede affinché le misure della CCAMLR siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare;
- d) favorisce la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
- e) cerca una sinergia con le politiche condotte dalla Comunità nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con la sua politica esterna;
- f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale.

#### **2. ORIENTAMENTI**

La Comunità europea si sforza, ove del caso, di sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CCAMLR:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche nella zona della convenzione, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, inclusi i TAC per le specie regolamentate dalla CCAMLR; ove necessario, vengono prese in considerazione misure specifiche per gli stock oggetto di sovrasfruttamento al fine di evitare ogni aumento delle attività di pesca;

- b) rafforzamento delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione CCAMLR al fine di consolidare il rispetto delle misure CCAMLR;
- c) rafforzamento delle azioni volte a contrastare le attività di pesca INN;
- d) applicazione di misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione CCAMLR, in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- e) creazione di approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, tra cui l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
- f) misure tecniche supplementari basate sul parere del comitato scientifico della CCAMLR;
- g) proseguimento della modernizzazione della CCAMLR sulla base dell'analisi dei risultati ottenuti.